

CFS/BPS/MM

OGGETTO: Affidamento servizio di noleggio e manutenzione n. 60 apparecchi igienici e fornitura prodotti igienizzanti - sede ASSAM Osimo (AN)
CIG n. ZC2271010F

Spett.le Ditta
RENTOKIL INITIAL ITALIA SpA
Sede legale e Amministrativa
Via Laurentina Km.26,500 n.157 A/C
00071 – POMEZIA (ROMA)

Pec:rentokil-initial.modena@pec.it

Con la presente si comunica a codesta ditta quanto segue:

Premesso che:

- Con determina del Dirigente n. 62 del 12.02.2019 è stata autorizzata una procedura per l'affidamento di un servizio di noleggio e manutenzione per n. 60 apparecchi igienici presso la sede ASSAM di Osimo (AN) e fornitura dei relativi prodotti igienizzanti, collocati in tutti i servizi igienici per il biennio 2019 – 2020, per un importo massimo presunto di Euro 6.975,84, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro 0 per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;
- La procedura negoziata è stata effettuata attraverso il Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A.;
- Con determina del Dirigente n. 88 del 22.02.2019 il servizio di che trattasi è stato aggiudicato a codesta ditta che ha presentato l'offerta, pari ad Euro 6.890,40, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, compresi gli oneri della sicurezza;

Tutto ciò premesso,

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

La ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. effettua il servizio di noleggio e manutenzione di n. 8 apparecchi igienici "Ladybin-Calmic", collocati ciascuno negli 8 (otto) servizi igienici femminili della sede ASSAM di Osimo (AN), via dell'Industria n. 1, nonché il servizio di manutenzione di n. 13 apparecchi igienizzanti "Sanitizer WC-Elite" collegati a ciascun WC dei 13 (tredici) servizi igienici dell'ASSAM così di seguito specificati:

- Servizio noleggio e manutenzione n. 8 apparecchi igienici "Ladybin-Calmic"

Il servizio consiste nel garantire il mantenimento in efficienza di n. 8 apparecchi igienici "Ladybin-Calmic", installati in ciascuno degli otto bagni femminili dell'ASSAM, rinnovando gli elementi chimici ed il disinfettante per n. 12 volte nell'arco dell'anno, fermo restando che gli apparecchi stessi rimangono di proprietà della ditta sopracitata.

- Servizio noleggio e manutenzione n. 13 apparecchi igienizzanti "Sanitizer-WC-Elite"

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. ha installato e collegato gli apparecchi igienizzanti "Sanitizer-WC-Elite" (delle dimensioni di cm 22,5 x 16 x 10) ai WC di n. 13 servizi igienici dell'ASSAM.

Il servizio prevede il ripristino degli elementi chimici e la verifica della funzionalità dell'apparecchio ogni due mesi (sei volte nell'arco dell'intero anno), nonché l'intervento gratuito in caso di necessità.



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Il liquido igienizzante – che verrà rilasciato nell’acqua di scarico – è il liquido Calmicid, Presidio Medico Chirurgico n. 18736.

La ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. effettua inoltre il servizio di noleggio e manutenzione di n. 39 apparecchi (n. 13 dispositivi Salviette Asciugamani Elite - n. 13 dispositivi Sapone schiuma antibatterico - n. 13 dispositivi Carta igienica) installati nei servizi igienici della sede ASSAM di Osimo (AN), nonché la relativa fornitura e distribuzione del materiale di consumo.

Il materiale di consumo annuale è stato quantificato in n. 264 confezioni di salviette asciugamani, n. 168 confezioni di carta igienica e n. 24 confezioni di sapone batterico.

La ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. dovrà gestire la distribuzione del suddetto materiale in maniera che l’ASSAM non ne sia mai sprovvisto.

La ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. provvederà all’anticipo di una parte dei prodotti accessori per garantire la continuità di utilizzo da parte dell’ASSAM, anche qualora il consumo risulti superiore a quello stimato.

La ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. si assume la responsabilità dell’esecuzione contrattuale.

Fa parte integrante del presente contratto il D.U.V.R.I. ed il “Patto di integrità”, ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190.

Art. 2 – Durata e importo pagamento

Il presente contratto decorre dalla data di stipula e termina il 31.12.2020.

L’importo da corrispondere per l’intero periodo è pari ad **Euro 6.890,40**, oltre all’I.V.A. dovuta per legge (Euro 3.445,20 per l’anno 2019 ed Euro 3.445,20 per l’anno 2020, oltre l’IVA dovuta per legge).

Gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, sono pari ad euro zero.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica.

I dati relativi all’ASSAM per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice ASSAM nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale ASSAM: **01491360424**

Inoltre la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: **ZC2271010F**
- Le coordinate bancarie.

L’ASSAM è soggetta a split payment.

L’importo della fattura verrà liquidato dalla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni data fattura.

Art. 3 - Domicilio

La ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. ha sede legale e amministrativa in Via Laurentina Km. 26,500 n. 157 A/C - 00071 Pomezia (ROMA) e sede operativa a Campogalliano (MO), via del Passatore n. 186.

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata all’ASSAM la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 4 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico di RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico di RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A., intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi al servizio oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Articolo 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9

OSIMO 60027 – Via Dell’Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: assam@emarche.it



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 - Espletamento del servizio

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. si impegna ad effettuare il servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, a pena la possibilità per l'ASSAM di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

Articolo 7 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari ad Euro 10,00. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che l'ASSAM assegna a RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. ai sensi del presente atto.

L'ASSAM potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto a RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.

Articolo 8 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti di RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che l'ASSAM, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora l'appaltatore sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9

OSIMO 60027 – Via Dell'Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: assam@emarche.it



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 9 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 10 - Danni e responsabilità civile

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto a RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte di RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Articolo 12 – Sub-appalto

E' consentito il sub- appalto nei limiti consentiti dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Articolo 13 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. ed ASSAM, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 15 e segg. della citata normativa.

L'ASSAM, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'ASSAM, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dalla ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. all'ASSAM avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al Regolamento privacy.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Articolo 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. si impegna a dare immediata comunicazione all'ASSAM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9

OSIMO 60027 – Via Dell'Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: assam@emarche.it



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Articolo 16 - Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Rag. Mauro Mazzieri, Responsabile del Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Dirigente dell'ASSAM Dott. Uriano Meconi - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assam@emarche.it, debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale di RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per accettazione
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.

P.I. 03986581001